CAMERA DEI DEPUTATI N. 2720-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **STORCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° febbraio 1974 (*Stampato n. 1357*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MORO ALDO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(PIERACCINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 febbraio 1974

—

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969

Presentata alla Presidenza il 16 maggio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — A pochi giorni di distanza dalla Conferenza interparlamentare dei paesi costieri del Mediterraneo per la lotta contro l'inquinamento del loro mare, la ratifica di questa Convenzione credo si imponga coi caratteri di un « atto dovuto », date anche le sollecitazioni che in merito sono state espresse.

Come è noto, si tratta della Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inqui-

namento delle acque marine da idrocarburi conclusa il 12 maggio 1954, già emendata a seguito delle intese raggiunte l'11 aprile 1962 ed ora di nuovo emendata dopo la Conferenza di Londra del 21 ottobre 1969. Sono questi ultimi emendamenti che la Camera è chiamata a ratificare dopo che il Senato vi ha provveduto in data 1° febbraio 1974. L'urgenza di farlo è quindi evidente solo che si consideri il succedersi delle date. Non solo ma mentre la Camera sta per autorizzare l'accettazione degli emendamenti del 21 ottobre 1969, già altri emendamenti sono stati introdotti alla Convenzione originaria a seguito di una conferenza tenuta a Londra nel 1971 per comprendere nelle zone da tutelare la barriera corallina australiana e per introdurre nuovi criteri cui attenersi nella costruzione delle navi cisterne. Rilevo questo una volta ancora per sottolineare la necessità che provvedimenti come questi, per le loro specifiche finalità protettive, una volta adottati dagli organi tecnici competenti non abbiano a subire ritardi nella loro ratifica.

Nel merito degli emendamenti mi limito a dire che quelli del 1969 introducono criteri quantitativi relativi al carico della nave e qualitativi riguardanti l'adozione di speciali sistemi di scarico delle acque allo scopo di ridurre i danni che ne conseguono e poter altresì controllare l'effettiva entità dei versamenti di idrocarburi in mare.

Certo che le conclusioni della conferenza svoltasi in Roma potrebbero dare motivo alla Camera di un più ampio esame dei problemi in essa sollevati. Ma dato che esse pongono anche il problema delle ratifiche delle convenzioni già stipulate, il vostro relatore ne trae ulteriore motivo per sollecitare l'approvazione di quella di cui al presente disegno di legge.

STORCHI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti alla Convenzione internazionale per la prevenzione dall'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo XVI della Convenzione menzionata nell'articolo 1.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.